

N. _____ prot.

Ai Capigruppo consiliari

N. 51 Reg.

Al Collegio interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA


Deliberazione originale della Giunta Comunale


**Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "CIM".
PRESA D'ATTO MANCANZA OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/2004.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **12,00** e segg. Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
PASINATO SILVIA	SINDACO	X	
MIOTTI EGISTO	VICE - SINDACO	X	
TESSAROLO MARCELLINO	ASSESSORE	X	
MANOCCHI SIMONE	ASSESSORE	X	
STRAZZABOSCO CORRADO	ASSESSORE	X	
TOSATTO DAVIDE	ASSESSORE		X
ZONTA MARCO	ASSESSORE	X	
TONIOLO ALBERTO ANTONIO	ASSESSORE		X

e con la partecipazione del Segretario SCHIAVONE DOTT. GIUSEPPE. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<input type="checkbox"/> Servizio Affari Generali	Il Sindaco/Assessore (proponente) 
<input type="checkbox"/> Servizio Economico - Finanziario	
<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	
<input type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici	
<input type="checkbox"/> Servizio Manutenzioni - Prot. Civile	
<input type="checkbox"/> Servizio Polizia Locale	



Il Sindaco, assessore all'urbanistica, in merito a quanto in oggetto citato, relaziona quanto segue:

PREMESSO che:

- il Comune di Cassola è dotato di P.A.T. approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 16 marzo 2010 e ratificato con D.G.R.V. n. 1143 del 23 marzo 2010;
- attualmente è vigente il 6° piano degli interventi adottato con D.C.C. n. 45 del 02 agosto 2012 ed approvato, secondo le modalità stabilite dalla L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., con D.C.C. n. 78 del 20 dicembre 2012;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 25 agosto 2010 è stato approvato secondo le procedure previste dall'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "CIM", per l'attuazione di un'area produttiva in Via Asiago;
- in data 05 aprile 2011 è stata stipulata la relativa Convenzione Urbanistica Rep. 55.665, presso lo Studio notarile Dott.ssa Ornella Maria De Virgiliis di Marostica;


CONSIDERATO che i sigg.ri Bizzotto Gianluca, Bizzotto Matteo, Bizzotto Lorenzo, Campagnolo Chiara e Campagnolo Silvia hanno promosso istanza, in atti ns. prot. 9802 del 14 settembre 2012, tendente alla modifica:

- a) dell'art. 4 comma 2 della citata Convenzione Urbanistica al fine di realizzare, all'interno del proprio PUA, un sistema provvisorio alternativo per lo smaltimento dei reflui fognari obbligandosi all'allacciamento alla fognatura consortile, quando quest'ultima sarà completamente eseguita, dando atto inoltre che, *"qualora, nel caso, la soluzione progettuale del tratto di fognatura da collettare su Via Croceron debba essere rivisto, i lottizzanti contribuiranno alla sua realizzazione per un importo pari a quanto fino adesso preventivato, purché funzionale al PUA in questione"*;
- b) dell'art. 4 commi 3, 4 e 5 della Convenzione Urbanistica al fine di non procedere alla "procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara", in quanto relativa a opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ciò in forza della L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 45, la quale prevede che tale procedura non si debba più adottare: *"2 bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163"*;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13 febbraio 2013, in accoglimento della richiesta dei sigg.ri Bizzotto Gianluca, Bizzotto Matteo, Bizzotto Lorenzo, Campagnolo Chiara e Campagnolo Silvia, è stata adottata la modifica alla convenzione relativa al Piano Urbanistico Attuativo denominato "CIM" approvato con D.C.C. n. 66 del 25 agosto 2010, stipulata in data 05 aprile 2011 Rep. n. 55.665 presso lo Studio notarile Dott.ssa Ornella Maria De Virgiliis di Marostica;

CONSIDERATO che:

- con D.C.C. n. 11 del 21 marzo 2013 è stato adottato il 5° piano degli interventi (secondo stralcio) e che pertanto sono entrate in vigore le norme di salvaguardia secondo le modalità di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori";
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13 febbraio 2013 di adozione delle modifiche ed integrazioni alla convenzione del PUA "CIM" è stata pubblicata per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* del Comune dal 20 febbraio 2013 dando avviso che, secondo le modalità di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., nei successivi 20 giorni alla scadenza della pubblicazione, chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni e/o opposizioni in merito;



DATO ATTO che:

l'art. 20 co. 1 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 stabilisce che i P.U.A. sono adottati con provvedimento della Giunta Comunale;

- a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "Decreto sviluppo" Decreto Legge emanato in data 13 maggio 2011 n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, i piani attuativi comunque denominati sono approvati dalla Giunta Comunale;

ACCERTATO che:

- a seguito della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, nei successivi 20 giorni dalla data di pubblicazione, al protocollo del Comune non sono giunte osservazioni/opposizioni in merito a quanto adottato con delibera di G.C. n. 31 del 13 febbraio 2013;
- le norme contenute nel vigente Piano degli Interventi non contrastano con quelle contenute nel 5° Piano degli Interventi (secondo stralcio) e pertanto non applicabile la misura di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902;

VISTA la normativa urbanistica statale e regionale;

VISTO l'art. 45 della L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni in preambolo indicate

PROPONE


1. di prendere atto che al protocollo del Comune non sono giunte osservazioni e/o opposizioni in merito alla delibera di G.C. n. 31 del 13 febbraio 2013 pubblicata ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni alla convenzione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "CIM", convenzione urbanistica stipulata in data 05 aprile 2011 Rep. n. 55.665 presso il Notaio Dott.ssa Ornella Maria De Virgiliis di Marostica.

3. di dare atto che le modifiche comportano variazioni all'art. 4 della citata convenzione urbanistica e più precisamente:

al comma 2) *"i proprietari assumono inoltre l'obbligo di realizzare il tratto di fognatura nera pubblica di collegamento alla linea esistente di Via Croceron lungo la linea ferroviaria – lato Est, in accordo privato con la proprietà delle aree per le quali è stato approvato il PUA denominato "Dobru", nella modalità di cui al progetto approvato da Etra SpA in data 25 agosto 2010, prot. 42.475. l'onere economico relativo al tratto di fognatura dal pozzetto n. 12 (dodici) al pozzetto esistente su Via Croceron, preventivato in €. 106.000,00 (euro centoseimila e centesimi zero) da verificare a lavori ultimati, è assunto per il 50% (cinquanta per cento) dai proprietari, restando l'altro 50% (cinquanta per cento) a carico della ditta "Dobru", così come stabilito dal PUA approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 25 novembre 2009";*

al comma 3) *"I proprietari, in qualità di soggetto aggiudicatore di cui all'art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., provvederanno ad affidare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano urbanistico attuativo mediante la procedura stabilita dalla normativa per i contratti di lavori pubblici in relazione al loro importo";*

al comma 4) *"Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., i*



proprietari si obbligano ad eseguire la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, invitando almeno cinque soggetti aventi i requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici ed a presentare, preliminarmente al primo progetto per l'attuazione del programma edilizio del Piano di Lottizzazione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che dovrà contenere la dichiarazione attestante l'esecuzione della procedura negoziata sottoscritta dai proprietari con i seguenti allegati:

- copia dell'invito contenente i criteri per l'aggiudicazione;
- elenco dei soggetti invitati;
- importo a ribasso;
- indicazione del soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

al comma 5) “Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proprietari; esse sono individuate e disciplinate al successivo art. 8.”

4. di dare atto che i comma sopraccitati vengono riformulati ed approvati così come segue:

comma 2) “I proprietari assumono inoltre l'obbligo di realizzare il tratto di fognatura nera pubblica di collegamento alla linea esistente di Via Croceron lungo la linea ferroviaria – lato Est, in accordo privato con la proprietà delle aree per le quali è stato approvato il PUA denominato “Dobru”, nella modalità di cui al progetto approvato da Etra SpA in data 25 agosto 2010, prot. 42.475. l'onere economico relativo al tratto di fognatura dal pozzetto n. 12 (dodici) al pozzetto esistente su Via Croceron, preventivato in €. 106.000,00 (euro centoseimila e centesimi zero) da verificare a lavori ultimati, è assunto per il 50% (cinquanta per cento) dai proprietari, restando l'altro 50% (cinquanta per cento) a carico della ditta “Dobru”, così come stabilito dal PUA approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 25 novembre 2009” **Qualora non sia effettivamente realizzata o realizzabile tale ultimo tratto di fognatura che va a confluire su via Croceron i lottizzanti dovranno realizzare un sistema alternativo di trattamento e di smaltimento dei reflui all'interno del proprio lotto da utilizzare fino alla realizzazione e messa in servizio della fognatura prevista. Il costo di realizzazione di questo sistema alternativo non è in alcun modo scomputabile dal contributo dovuto per oneri, né importi dovuti per altre tipologie di obblighi. Quando la fognatura sarà completamente eseguita e funzionante i proprietari lottizzanti si obbligano all'allacciamento alla fognatura.**

Qualora la soluzione progettuale del tratto di fognatura da collettare su Via Croceron debba essere rivisto, i proprietari lottizzanti si impegnano, eventualmente anche nel corso dei lavori, ad elaborare una diversa soluzione e dovranno contribuire alla realizzazione per un importo pari a quanto fino adesso preventivato, purché essa sia funzionale al P.U.A. in questione.”

comma 3) “I proprietari lottizzanti, in qualità di soggetto aggiudicatore di cui all'art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., provvederanno ad affidare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Urbanistico Attuativo mediante la procedura stabilita dalla vigente normativa.”;

comma 4) “Si dà atto dell'entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la quale all'art. 45 prevede che per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio relative ai P.U.A., di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non trova applicazione il citato decreto legislativo, e quindi non è dovuta l'adozione della procedura negoziata.”

comma 5) “Le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, sono eseguite dai soggetti già com-

petenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della ditta lottizzante; esse sono individuate e disciplinate dal successivo art 8.”

di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata di predisporre la pubblicazione e il deposito della variante alla convenzione relativa Piano Urbanistico Attuativo "CIM" ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 11/2004 nonché ogni atto necessario all'attuazione del Piano.

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire l'immediata operatività delle procedure.

PARERE EX ART. 49, D.Lgs. n. 267/2000

UNITA' DI SERVIZIO: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - INFORMATIZZAZIONE

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA geom. Francesco Gazzola  DATA 25 MAR 2013



LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione proveniente dal Sindaco nonché assessore all'urbanistica;
- VISTA la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
- VISTA la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'art. 45;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di prendere atto che al protocollo del Comune non sono giunte osservazioni e/o opposizioni in merito alla delibera di G.C. n. 31 del 13 febbraio 2013 pubblicata ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni allo Schema di convenzione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "CIM", convenzione urbanistica stipulata in data 05 aprile 2011 Rep. n. 55.665 presso il Notaio Dott.ssa Ornella Maria De Virgiliis di Marostica.
3. di dare atto che le modifiche comportano variazioni all'art. 4 della citata convenzione urbanistica e più precisamente:


al comma 2) *"i proprietari assumono inoltre l'obbligo di realizzare il tratto di fognatura nera pubblica di collegamento alla linea esistente di Via Croceron lungo la linea ferroviaria – lato Est, in accordo privato con la proprietà delle aree per le quali è stato approvato il PUA denominato "Dobru", nella modalità di cui al progetto approvato da Etra SpA in data 25 agosto 2010, prot. 42.475. l'onere economico relativo al tratto di fognatura dal pozzetto n. 12 (dodici) al pozzetto esistente su Via Croceron, preventivato in €. 106.000,00 (euro centoseimila e centesimi zero) da verificare a lavori ultimati, è assunto per il 50% (cinquanta per cento) dai proprietari, restando l'altro 50% (cinquanta per cento) a carico della ditta "Dobru", così come stabilito dal PUA approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 25 novembre 2009."*;

al comma 3) *"I proprietari, in qualità di soggetto aggiudicatore di cui all'art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., provvederanno ad affidare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano urbanistico attuativo mediante la procedura stabilita dalla normativa per i contratti di lavori pubblici in relazione al loro importo"*;

al comma 4) *"Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., i proprietari si obbligano ad eseguire la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, invitando almeno cinque soggetti aventi i requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici ed a presentare, preliminarmente al primo progetto per l'attuazione del programma edilizio del Piano di Lottizzazione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che dovrà contenere la dichiarazione attestante l'esecuzione della procedura negoziata sottoscritta dai proprietari con i seguenti allegati:*

- copia dell'invito contenente i criteri per l'aggiudicazione;
- elenco dei soggetti invitati;
- importo a ribasso;
- indicazione del soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163."

al comma 5) *"Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi*



concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proprietari; esse sono individuate e disciplinate al successivo art. 8.”;

4. di dare atto che i comma sopraccitati vengono riformulati ed approvati così come segue:

comma 2) *“I proprietari assumono inoltre l’obbligo di realizzare il tratto di fognatura nera pubblica di collegamento alla linea esistente di Via Croceron lungo la linea ferroviaria – lato Est, in accordo privato con la proprietà delle aree per le quali è stato approvato il PUA denominato “Dobru”, nella modalità di cui al progetto approvato da Etra SpA in data 25 agosto 2010, prot. 42.475. l’onere economico relativo al tratto di fognatura dal pozzetto n. 12 (dodici) al pozzetto esistente su Via Croceron, preventivato in €. 106.000,00 (euro centoseimila e centesimi zero) da verificare a lavori ultimati, è assunto per il 50% (cinquanta per cento) dai proprietari, restando l’altro 50% (cinquanta per cento) a carico della ditta “Dobru”, così come stabilito dal PUA approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 25 novembre 2009”* **Qualora non sia effettivamente realizzata o realizzabile tale ultimo tratto di fognatura che va a confluire su via Croceron i lottizzanti dovranno realizzare un sistema alternativo di trattamento e di smaltimento dei reflui all’interno del proprio lotto da utilizzare fino alla realizzazione e messa in servizio della fognatura prevista. Il costo di realizzazione di questo sistema alternativo non è in alcun modo scomputabile dal contributo dovuto per oneri, né importi dovuti per altre tipologie di obblighi. Quando la fognatura sarà completamente eseguita e funzionante i proprietari lottizzanti si obbligano all’allacciamento alla fognatura.**

Qualora la soluzione progettuale del tratto di fognatura da collettare su Via Croceron debba essere rivisto, i proprietari lottizzanti si impegnano, eventualmente anche nel corso dei lavori, ad elaborare una diversa soluzione e dovranno contribuire alla realizzazione per un importo pari a quanto fino adesso preventivato, purché essa sia funzionale al P.U.A. in questione.

comma 3) *I proprietari lottizzanti, in qualità di soggetto aggiudicatore di cui all’art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., provvederanno ad affidare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Urbanistico Attuativo mediante la procedura stabilita dalla vigente normativa;*

comma 4) **Si dà atto dell’entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la quale all’art. 45 prevede che per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio relative ai P.U.A., di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non trova applicazione il citato decreto legislativo, e quindi non è dovuta l’adozione della procedura negoziata.**

comma 5) **Le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all’art. 142 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della ditta lottizzante; esse sono individuate e disciplinate dal successivo art 8.**


5. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata di predisporre la pubblicazione e il deposito della variante alla convenzione relativa Piano Urbanistico Attuativo “CIM” ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 11/2004 nonché ogni atto necessario all’attuazione del Piano.

Con successiva separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. onde consentire l’immediata operatività delle procedure.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato

SOGGETTA A :

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente


TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe G. Schiavone



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 72 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal

28 MAR. 2013



Il Funzionario Ufficio Segreteria

IL VICESEGRETARIO
MORO D.M. NICO



La presente deliberazione é rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE